

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. 05973(214).I.2.02.07.19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019, modificato con Decreto Direttoriale n. 03610(160).I.2.22.04.21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 108 del 7 maggio 2021;

VISTO il Decreto MIUR PROT. n. 00857 del 30/10/2015 con il quale il Prof. Pietro Pietrini è nominato Direttore della Scuola IMT con decorrenza dal 01/11/2015 e il successivo rinnovo PROT. MIUR n. 00173 del 28/02/2019;

VISTA la legge n. 210 del 3 luglio 1998, con particolare riferimento all'art. 4 – Dottorato di Ricerca;

VISTO il regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati, Decreto 8 febbraio 2013, n. 45 (GU Serie Generale n.104 del 6-5-2013);

VISTO il Regolamento del Dottorato di Ricerca della Scuola, emanato con Decreto Direttoriale 09768(342).06.11.19 (Rep. Albo on line n. 09769(321).I.7.06.11.19 (Rep. Albo on line 09769(321).I.7.06.11.19), con particolare riferimento all'art. 21 – Discussione della tesi e conferimento del titolo;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; con particolare riferimento all'art. 4 punto 1, comma f;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020), con particolare riferimento all'art. 1, comma 6, che prevede che le pubbliche amministrazioni assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuino le attività indifferibili da rendere in presenza;

VISTO il Decreto Congiunto Rep. IMT n. 2969(8).11.03.2020 (Rep. Albo Online 02970(116).11.03.2020) con il quale si adottano le misure cautelative già intraprese allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, misure valide fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori diverse indicazioni, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di "Attività didattica" per la quale si dispone l'implementazione delle attività didattiche, seminariali, d'esame e di discussione tesi da remoto dal giorno 6 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126;

VISTO il decreto-legge 11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020); art. 1 comma s: "Nelle Università [...] per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni [...] Nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività seminariali, di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca [...] di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività";

VISTO il decreto-legge 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" art. 2 comma 4 a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1 (tra cui la Regione Toscana), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021), art. 3. Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore, comma 4. secondo il quale: "dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curricolari delle università sono svolte [...] secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca";

CONSIDERATA la composizione della Commissione Giudicatrice per l'allievo Jacopo Bonari proposta dal Prof. Marco Paggi (Advisor), dal Prof. Alexander Popp (Co-Advisor) e dal Prof. Alberto Bemporad (Track Director);

CONSIDERATA la composizione della Commissione Giudicatrice per l'allieva Maria Rosaria Marulli proposta dal Prof. Marco Paggi (Advisor), dal Prof. José Reinoso (Co-Advisor) e dal Prof. Alberto Bemporad (Track Director);

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Docenti del Programma in "Systems Science", espresso durante la seduta del 18 maggio 2021, circa l'ammissione alla discussione della sessione di tesi degli allievi di cui al punto 1 e alla composizione delle Commissioni Giudicatrici di cui al punto 2 del presente decreto

DECRETA

1. per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la partecipazione alle discussioni finali per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca anche con modalità a distanza dei membri delle Commissioni Giudicatrici e degli allievi della Scuola IMT sotto indicati:

- a) Jacopo Bonari - CSSE XXXIII
- b) Maria Rosaria Marulli - CSSE XXXIII

Potranno altresì partecipare con le stesse modalità anche i membri del corpo docente della Scuola IMT, in qualità di Advisor e Co-Advisor dei suddetti allievi;

2. la nomina delle seguenti Commissioni Giudicatrici incaricate della valutazione finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca:

a) per l'allievo Jacopo Bonari - CSSE XXXIII:

- Prof. Michele Ciavarella, Politecnico di Bari
- Dr. Vladislav Yastrebov, MINES ParisTech
- Prof. Marco Paggi, Scuola IMT Alti Studi Lucca

b) per l'allieva Maria Rosaria Marulli - CSSE XXXIII:

- Prof. Sebastiano Paolo Valvo, Università di Pisa
- Prof.ssa Sonia Marfia, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
- Prof. Marco Paggi, Scuola IMT Alti Studi Lucca

I componenti delle Commissioni Giudicatrici sopraindicate non ricevono compenso per la loro prestazione; sono invece rimborsate le spese sostenute, realizzate in economia, per recarsi nei luoghi ove le Commissioni potranno eventualmente riunirsi al fine di svolgere il proprio incarico.

Lucca, data della firma digitale

Pietro Pietrini
Direttore
Scuola IMT Alti Studi Lucca
(firmato digitalmente)